

Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la [faq](#) 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale" può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.

La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

- riportando sette "X" (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
- inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese", secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio "DE", qualora il cliente fosse tedesco, "FR", nel caso in cui fosse francese, ecc.);
- immettendo nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" "un valore alfanumerico identificativo della controparte", che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L'Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale" potrà essere lasciato vuoto.

Viene confermato, infine, che al fine dell'indicazione dell'indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo

relativo al CAP andrà compilato con il valore generico
"00000".

(MF/ms)